



*Ministero del Lavoro della Salute
e delle Politiche Sociali*

*Ufficio Legislativo
Ufficio Rapporti Parlamento*

Roma, 20 ottobre 2008

All'On.le Roberto CASSINELLI
Camera dei Deputati

LEG/F.1.a.b.2/22-P/ 1110

Oggetto: interrogazione parlamentare
n. 4-00144

e, p.c.:

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Rapporti con il Parlamento
Ufficio III
- Alla Camera dei Deputati
Segreteria Generale
- Alla Camera dei Deputati
Schedario Elettronico

R O M A

Si trasmette la risposta scritta all'interrogazione in oggetto rivolta al
Sig. Ministro.

Il Dirigente dell'Ufficio
(Dott.ssa Anna Piccinini)



Roma.....16 OTT. 2008

*Ministero del Lavoro della Salute
e delle Politiche Sociali*

Ufficio Legislativo
Ufficio Rapporti Parlamento
LEG/F.1.a.b.2/22

N.....

Risposta al Foglio del.....

N.....

All'On.le Roberto CASSINELLI
Camera dei Deputati
e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Rapporti con il Parlamento
Ufficio III

Alla Camera dei Deputati
Segreteria Generale
Schedario Elettronico

OGGETTO:

Interrogazione parlamentare n. 4-00144

ROMA

Nel nostro Paese, la disciplina normativa concernente l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale, sia regolarmente che irregolarmente, è stata definita con il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e con il relativo Regolamento di attuazione (DPR 31 agosto 1999, n. 394).

In particolare, il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, non avente titolo all'iscrizione obbligatoria o volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto, ai sensi dell'art. 34, comma 3, ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante la stipula di una apposita polizza assicurativa con un Istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda invece i cittadini irregolari, l'art. 35 del T.U. prevede che siano loro assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate dal SSN, le cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, intendendo per cure urgenti quelle che non possono essere differite senza pericolo di vita o danno per la salute della persona, e per cure essenziali le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita.

L'art. 35, comma 3, prevede, inoltre, che a tali soggetti siano estesi i programmi di medicina preventiva, a salvaguardia anche della salute della collettività.

In particolare, sono garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;

b) la tutela della salute del minore, in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176);

c) le vaccinazioni previste dalla vigente normativa e nell'ambito di campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle regioni ;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e cura delle malattie infettive.

Inoltre, il Regolamento Sanitario Internazionale 2005, adottato dalla 58^a Assemblea Mondiale della Sanità nel maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, prevede interventi e iniziative di collaborazione tra gli “States parties”, in caso di sospetta malattia di origine epidemica dei passeggeri.

La normativa vigente nel nostro Paese non prevede, per gli stranieri che intendono fare ingresso regolare nel territorio nazionale, l'esibizione di un certificato medico che attesti il loro stato di salute, anche se le procedure sanitarie, adottate da alcuni paesi dell'Unione Europea per l'ingresso di cittadini extracomunitari, si differenziano in ragione del Paese di provenienza dello straniero e della durata del soggiorno.

Relativamente a quanto richiesto nell'atto parlamentare, si precisa che gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali svolgono da sempre l'attività di profilassi, effettuando su mezzi di trasporto, persone e merci i controlli, previsti dal citato Regolamento e dalle normative nazionali e comunitarie relativamente agli alimenti di origine non animale, ai materiali a contatto con alimenti e ad altre merci di possibile interesse sanitario in importazione da paesi terzi.

Gli USMAF, inoltre, controllano i passeggeri in ingresso, a seguito di specifiche segnalazioni di situazioni di rischio da patologie infettive trasmissibili, secondo le raccomandazioni emanate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità; le attività di controllo si estendono, in collaborazione con le forze di pubblica sicurezza deputate al controllo dei fenomeni di migrazione illegale, anche alla verifica della presenza di eventuali patologie negli immigrati clandestini, al momento del loro ingresso in Italia.

La sicurezza sanitaria, sia in ambito internazionale che nazionale, richiede il mantenimento ed il rafforzamento di funzioni essenziali di sanità pubblica (in termini di capacità di individuazione, riconoscimento, valutazione, notifica e implementazione di misure sanitarie appropriate) non solo presso i punti di ingresso internazionali (porti, aeroporti e punti di attraversamento terrestre), ma anche e soprattutto all'interno del territorio nazionale, con la conseguente necessità di potenziare le strutture sanitarie nazionali deputate alla prevenzione e al controllo delle patologie trasmissibili.

Oltre al Regolamento già citato, che costituisce lo strumento principale per la prevenzione della diffusione transfrontaliera delle malattie infettive, deve essere ricordato che il nostro Servizio Sanitario Nazionale prevede da sempre l'attività di prevenzione vaccinale e che il Piano Nazionale Vaccini riguarda, tra l'altro, alcune delle patologie citate nell'atto parlamentare, al fine della loro eliminazione (come nel caso del morbillo o dell'epatite virale B) o per prevenirne la reintroduzione (come nel caso della poliomielite).

Solo un sistema articolato e plurifunzionale di sorveglianza e prevenzione (anche vaccinale, quando possibile) consente la riduzione del rischio di introduzione e diffusione epidemica delle malattie infettive, sia ad opera di immigrati, sia ad opera di cittadini italiani che per qualsiasi motivo effettuino viaggi in aree geografiche dove le stesse sono ancora presenti allo stato endemico o epidemico.

gi



Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
(Prof. Ferruccio Fazio)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fazio", written over the typed name of the Undersecretary of State.